

**Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Stagecoach Group/EUIPO (MEGABUS.COM)**(Causa T-805/14) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MEGABUS.COM — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto»]**

(2016/C 260/48)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Stagecoach Group plc (Perth, Regno Unito) (rappresentante: G. Jacobs, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 7 ottobre 2014 (procedimento R 1894/2013-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo MEGABUS.COM come marchio dell'Unione europea.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.
- 2) La Stagecoach Group plc è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 34 del 2.2.2015.

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 maggio 2016 – Pari Pharma/EMA**

(Causa T-235/15 R)

**[«Procedimento sommario — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti detenuti dall'EMA relativi a informazioni presentate da un'impresa nell'ambito della sua domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale — Ordinanza che accorda la sospensione dell'esecuzione della decisione di concedere a un terzo l'accesso ai documenti — Domanda di revoca — Difetto di mutamento delle circostanze — Articolo 159 del regolamento di procedura del Tribunale»]**

(2016/C 260/49)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Richiedente: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Epping e W. Rehmann, avvocati)

Resistente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo, A. Spina, A. Rusanov e S. Marino, agenti)

Interveniente a sostegno della resistente: Novartis Europharm Ltd (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 159 del regolamento di procedura del Tribunale e diretta a ottenere la revoca dell'ordinanza del 1° settembre 2015, *Pari Pharma/EMA* (T-235/15 R, EU:T:2015:587), con la quale è stata accordata la sospensione dell'esecuzione della decisione EMA/271043/2015 dell'EMA, del 24 aprile 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l'accesso a taluni documenti contenenti informazioni presentate nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco Vantobra.

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di revoca dell'ordinanza del 1° settembre 2015, Pari Pharma/EMA* (T-235/15 R, EU:T:2015:587), è respinta.
- 2) *Le spese sono riservate.*

---

**Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Volkswagen/EUIPO – Andrä (BAG PAX)**

(Causa T-324/15) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo BAG PAX — Uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto»]**

(2016/C 260/50)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, Rechtsanwalt)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale:* già BAGPAX Cargo Systems e.K.: Marvin Dominic Andrä (Saarlouis, Germania) (rappresentante: T. Dohmen, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 aprile 2015 (procedimento R 1971/2014-4) relativo ad un procedimento di decadenza tra la Volkswagen e la BAGPAX Cargo Systems.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Volkswagen AG è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 270 del 17.8.2015.